



Riesame L.R. "Norme generali di rendicontazione finanziaria e di gestione dei fondi erogati per le attività di formazione professionale. Interpretazione autentica degli artt. 12 e 14 della L.R. 17 ottobre 1978, n. 54".

Relatore: Vito MARIELLA

Consiglio Regionale
della Puglia

4^a Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)

IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 168 del 24.6.88

1. La IV Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 24.6.88 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamente in data 9.3.88

Riesame L.R. "Norme generali di rendicontazione finanziaria e di gestione dei fondi erogati per le attività di formazione professionale. Interpretazione autentica degli artt. 12 e 14 della L.R. 17 ottobre 1978, n. 54".
(atto cons. 136/A).

2. Dopo ampia discussione, la IV Commissione decide di esprimere parere **FAVOREVOLE** sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. La IV commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

PREMESSO CHE IL PRESIDENTE NON PARTECIPA ALLE VOTAZIONI;

4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

favorevole: CAVALLO-BIANCO-MARIELLA-TEDESCO


contrari: MASTRANGELO-MASSAFRA

di astensione: /

5. La IV Commissione ha designato quale relatore il Commissario: Vito MARIELLA

Il Funzionario Responsabile

(Emanuele Rossiello)



R E L A Z I O N E

Signor Presidente, Signori Consiglieri,
il Consiglio regionale nella seduta del 28.1.88 ha approvato la legge concernente le "Norme generali di rendicontazione finanziaria e di gestione dei fondi erogati per le attività di formazione professionale. Interpretazione autentica degli artt. 12 e 14 della L.R. 17 ottobre 1978, n. 54".

La legge è stata sottoposta all'esame del Governo che l'ha osservata in ordine agli artt. 1, quarto comma; 2, primo comma; 3, secondo comma; art. 4; 5, ultimo comma; 6, commi secondo, settimo ed ottavo.

Sintetizzando, le osservazioni del Governo concernono:

- a) la portata ed i limiti degli articoli 1, quarto comma; 2, primo comma; 3, secondo comma, ultima linea;
- b) l'interferenza nella autonomia privatistica degli Enti gestori di formazione professionale dell'art. 4;
- c) l'incostituzionalità dell'art. 5 per violazione dell'art. 121 della Costituzione;
- d) la violazione del principio di retro attività della legge;
- e) l'impossibilità di utilizzare forme professionali esterne in presenza di apposita struttura regionale.

La Commissione ha rielaborato il testo tenendo conto delle osservazioni del Governo, delle proposte di modifica presentate dall'Assessore alla F.P. a nome della Giunta e dell'ampio ed approfondito dibattito che si è svolto durante i lavori.

In particolare:

- è stato soppresso il primo comma dell'art. 2 in quanto ripetitivo di una norma già prevista dalla L.R. n. 54/78 sulla F.P.;
- al primo comma dell'art. 3 è stata sostituita la parola "legislazione" con la dizione "normativa", in quanto tecnicamente più valida. Sono state, inoltre, meglio specificate ed ampliate le giustificazioni di spesa ammissibili a rendiconto, sulla scorta delle tipologie e delle casistiche rappresentate in concreto dagli uffici preposti a tali operazioni;
- gli artt. 4 e 5 del precedente testo sono stati rielaborati tenendo conto delle osservazioni del Governo centrale e di una migliore tecnica legislativa;
- all'art. 5 (ex art. 6 "Norme transitorie e finali") sono state apportate modifiche ed integrazioni con l'intento di tenere conto delle osservazioni del Governo centrale e di precisare meglio i limiti operativi e le fattispecie regolata da questa previsione normativa in modo da limitare al massimo dubbi interpretativi e contenziosi conseguenti.


Consiglio Regionale della Puglia

4. Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)

La Commissione ha ritenuto di non tenere conto dell'osservazione governativa concernente il divieto di ricorso a prestazioni esterne in presenza di strutture regionali appositamente costituite per il riscontro e la rendicontazione.

Qualora il Consiglio ritenesse di adeguare la normativa regionale alle osservazioni del Governo per eliminare motivi di ulteriori rinvii, occorrerebbe una formulazione diversa che salvaguardi comunque la facoltà della Regione di utilizzare professionisti ed esperti esterni, avvalendosi della normativa regionale in atto, oltre che l'eventuale potenziamento delle strutture preposte al controllo, allo scopo di eliminare la mole dei rendiconti già presentati alla Regione e non ancora esaminati.

In conclusione si invita il Consiglio regionale ad approvare il testo della legge così come proposto dalla Commissione stante la urgenza e la necessità di mettere ordine in un settore qual è la rendicontazione finanziaria dei fondi erogati per la formazione professionale, indispensabile per attuare una compiuta riforma dell'intero comparto così da renderlo sempre più produttivo per l'intera comunità pugliese.


(Vito Mariella)

REL AZIONE

Signor presidente, Signori Consiglieri,

il Consiglio regionale nella seduta del 28/1/88 ha approvato la legge concernente le "Norme generali di rendicontazione finanziaria e di gestione dei fondi erogati per le attività di formazione professionale. Interpretazione autentica degli articoli 12 e 14 della legge regionale 17 ottobre 1978 n.54".

La legge è stata sottoposta all'esame del Governo che l'ha osservata in ordine agli articoli 1, quarto comma; 2, primo comma; 3, secondo comma; art.4; 5, ultimo comma; 6, commi secondo, settimo ed ottavo.

Sintetizzando, le osservazioni del Governo concernono:

- a) la portata ed i limiti degli articoli 1, quarto comma; 2, primo comma; 3, secondo comma, ultimo alinea;
- b) l'interferenza nella autonomia privatistica degli Enti Gestori di formazione professionale dell'art.4;
- c) l'incostituzionalità dell'art.5 per violazione dell'art.121 della Costituzione;
- d) la violazione del principio di irretro attività della legge;
- e) l'impossibilità di utilizzare forme professionali esterne in presenza di apposita struttura regionale.

Nello specifico è da tenere presente quanto segue:

- art. 1 - 4 comma

Il quarto comma dell'art. 1 dispone che oltre il termine (di 120 giorni di cui al comma precedente) "sulle eventuali differenze finanziarie da restituire alla Regione puglia, decorre a carico dell'Ente, l'interesse commerciale al tasso vigente al l'inizio della morosità".

Rapportando questa disposizione a quella del comma precedente che stabilisce che gli Enti gestori devono presentare i rendiconti entro 120 giorni dalla chiusura del l'anno formativo si comprende bene che la norma osservata ha natura di sanzione pecuniaria dei confronti dell'Ente gestore inadempiente.

Tuttavia la sua portata sanzionatoria trova un limite invalicabile nella correlazione del suo ammontare al tasso dell'interesse commerciale vigente all'inizio della morosità.

L'interesse commerciale è il prezzo d'uso del denaro richiesto dalle banche, più precisamente dall'Associazione Bancaria Italiana.

D'altra parte il quarto comma dell'art.1 della legge de qua è il comma secondo della legge 54/78 sulla formazione professionale da cui è stato estrapolato per organicità della materia di rendicontazione.

- art. 2 - secondo comma

Il primo comma dell'art.2 disponeva che "i piani annuali di f.p. o i provvedimenti autorizzativi di iniziative formative isolate sovvenzionate dalla Regione Puglia prevedono l'ammontare dei finanziamenti relativi in proporzione al volume di attività approvata".

Il senso di questa disposizione era quello di vincolare sempre l'ammontare dei finanziamenti al volume dell'attività approvata.

La Commissione ha ritenuto superflua tale norma in quanto ricavabile dalla legge regionale 54/78 e quindi ne propone la soppressione.

./.

- art. 3 - secondo comma, ultimo alinea

L'ultimo alinea del secondo comma dell'art.3 riconosce "le spese per interessi sostenute per anticipazioni bancarie nel periodo intercorrente tra il termine delle attività formative dell'anno precedente e l'accreditamento dei fondi dell'anno successivo deliberate dagli Organi statutari degli Enti Gestori Convenzionati e Delegati".

Il senso della disposizione è palese ed è quello di portare un chiarimento sul contenuto delle provvidenze finanziarie cioè sulle voci o titoli di spesa contenibili nelle provvidenze finanziarie, specificando che all'occorrenza vi debbano essere contenute o, meglio, debbano sempre intendersi contenute anche le spese per interessi sostenute dagli Enti per anticipazioni bancarie.

Ma tali spese devono essere limitate al periodo intercorrente tra il termine delle attività formative dell'anno precedente e l'accreditamento dei fondi dell'anno successivo.

- art.4 -

L'art.4 dispone che i beni acquistati dagli Enti con fondi pubblici vengono acquistati al patrimonio della Regione.

La norma si prefigge il duplice scopo:

- a) di erogare finanziamenti per l'acquisto di strutture utili per la formazione professionale;
- b) di acquisire al patrimonio regionale tali beni per poterli utilizzare anche tramite un altro ente.

In altri termini la Regione Puglia, tramite gli Enti gestori di f.p. fa con propri fondi investimenti nel campo della f.p., per cui non viene lesa l'autonomia privatistica, anzi viene arricchita dalla funzione strumentale attribuita agli Enti gestori.

E' appena il caso di aggiungere che l'acquisto di beni con fondi pubblici non esclude l'utilizzazione delle strutture di enti terzi, qualora esistano, e siano idonei allo scopo. In altri termini l'investimento regionale ne presuppone la relativa carenza.

Quindi non vi è alcun contrasto con gli artt.5 e 13 della legge regionale n.54/78.

- art.5 - ultimo comma

L'ultimo comma dell'art.5 dispone che la Giunta regionale con propri provvedimenti disciplina il funzionamento delle depositerie.

La disposizione in esame non intende attribuire il potere regolamentare alla Giunta con violazione dell'art.121 della Costituzione, che riserva tale potere al Consiglio regionale.

Infatti l'art.5 parla di provvedimenti (delibere di Giunta) e non di disposizioni regolamentari.

La ragione d'essere della disposizione è quella di rendere agile e snella l'azione amministrativa.

- art. 6- commi secondo, settimo ed ottavo

Le disposizioni dei commi secondo ed ottavo hanno lo scopo di riconoscere spese sostenute entro i limiti di previsione di piano. Di qui segue che non esiste alcuna violazione alla irretroattività della legge.

Nello stesso senso va inteso anche il settimo comma che è volto ad integrare finanziamenti già deliberati.

./.

- art. 6 - commi quinto e sesto

I commi quinto e sesto dell'art.6 prevedono il ricorso a forze esterne per l'esame dei rendiconti con il metodo della campionatura.

Il Governo ha osservato che non è conciliabile il ricorso a forze esterne perchè la Regione dispone di una apposita struttura.

Pur con delle riserve la Commissione ha soppresso il quinto comma dell'art.6.

Premesso ciò c'è da dire che la Commissione consapevole della necessità della legge in esame e tenuto conto delle osservazioni del Governo ha emendato il testo della stessa come segue:

- all'art.2 si propone la soppressione del primo comma perchè superfluo;
- all'art.3 la Commissione in ossequio alla gerarchia delle fonti di cui all'art.4 delle disposizioni sulla legge in generale ha sostituito la parola "legislazione" del primo comma con la parola "normativa"; inoltre ha arricchito il contenuto dei tre alinea del secondo comma includendovi le spese legali da contenziosi;
- l'art.4 è stato riformulato inglobandovi l'art.5 per organicità della materia;
- infine è stato riformulato l'art.6 del vecchio testo che è divenuto l'art.5 del nuovo testo che si sottopone al nostro esame alla luce delle susseposte considerazioni.

In conclusione si invita il Consiglio regionale ad approvare il testo della legge così come proposto dalla Commissione stante la urgenza e la necessità di mettere ordine in un settore qual è la ^{indispensabile} rendicontazione finanziaria dei fondi erogati per la formazione professionale, per attuare una compiuta riforma dell'intero comparto così da renderlo sempre più produttivo per l'intera comunità pugliese.

(Vito Mariella)



ART. 1

PRESUPPOSTO DELLA RENDICONTAZIONE E SOGGETTI

L'art. 14 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54 è così sostituito:

"Le Province, i Comuni e/o i Consorzi di Enti locali che svolgono attività di formazione professionale, in regime di delega e/o convenzione, con fondi erogati dalla Regione Puglia, devono presentare la rendicontazione finanziaria entro 120 gg. dalla chiusura dell'anno formativo, approvata rispettivamente dai Consigli provinciali, comunali o dalle assemblee dei consorzi, visitata dai competenti organi di controllo previsti dalla legge.

La documentazione da inviare alla Giunta regionale per il controllo di competenza è costituita da:

- a) deliberazione del conto consuntivo annuale;
- b) deliberazione di spesa effettuate nell'anno finanziario regolarmente approvate dagli organi competenti.

gli Gli enti gestori convenzionati devono presentare la rendicontazione finanziaria entro 120 gg. dalla chiusura dell'anno formativo.

da Oltre tale termine, sulle eventuali differenze finanziarie da restituire alla Regione decorre, a carico dell'Ente, l'interesse commerciale al tasso vigente al tempo di inizio della morosità.

Lo schema di rendicontazione è definito dall'Assessorato alla Formazione Professionale a cui è trasmesso.

Al rendiconto deve essere allegata copia di tutta la documentazione relativa alle spese, mentre la documentazione originaria è trattenuta dall'Ente gestore e resta a disposizione dell'Assessorato che, attraverso l'Ufficio riscontro e rendicontazione, appositamente istituito nell'ambito del settore di formazione professionale, provvederà al controllo di competenza.

La mancata presentazione dei rendiconti o della notifica delle deliberazioni, rese esecutive per le provincie, comuni e/o consorzi di Enti locali, comporta la sospensione dell'erogazione dei finanziamenti con l'esclusione di quelli relativi al personale".

ART. 1

PRESUPPOSTO DELLA RENDICONTAZIONE E SOGGETTI

IDEM

ART. 2

FINANZIAMENTO PER LE STRUTTURE OPERATIVE

I Piani annuali di attività di formazione professionale o i provvedimenti autorizzativi di iniziative formative isolate sovvenzionate dalla Regione prevedono l'ammontare dei finanziamenti relativi in proporzione al volume dell'attività approvata.

Per ciascuna struttura operativa di formazione professionale, ivi compresa quella destinata a sede di "comparto" inclusa nei piani annuali di attività, i piani stessi prevedono l'ammontare minimo dei finanziamenti da erogare per il mantenimento di tale struttura al fine di assicurare lo svolgimento dell'attività corsuale.

ART. 2

FINANZIAMENTO PER LE STRUTTURE OPERATIVE

SOPPRESSO

IDEM

UTILIZZAZIONE DEI FINANZIAMENTI

8
 3
 Gli Enti amministrano direttamente i fondi loro assegnati e regolano le modalità di gestione dei fondi relativi alle singole se di operative in conformità alle proprie norme statutarie e/o regola mentari, purchè non in contrasto con la legislazione vigente.

Il punto 2) del primo comma ed il 4° comma dell'art. 12 della L.R. 17 ottobre 1978, n. 54 sono interpretati nel senso che le "spese di organizzazione" e le spese relative alle "provvidenze finanziarie per il funzionamento dei comparti regionali o provinciali", oltre a quelle ordinarie per il mantenimento efficiente delle strutture operative nell'intero arco dell'anno formativo, inclusi i periodi di sospensione o interruzione dell'attività corsuale, comprendono:

- le spese per il funzionamento degli organi istituzionali degli Enti medesimi;
- le spese per consulenze prestate da liberi professionisti iscritti ai rispettivi ordini o collegi, limitatamente alle prestazioni che non possono essere assicurate dal personale dell'Ente e semprechè finalizzate alla realizzazione di interventi previsti nel piano annuale di formazione professionale;
- le spese per interessi sostenute per anticipazioni bancarie nel periodo intercorrente tra il termine delle attività formative dello anno precedente e l'accreditamento dei fondi dell'anno successivo deliberate dagli organi statutari degli Enti gestori convenzionati e delegati.

UTILIZZAZIONE DEI FINANZIAMENTI

IDEM

mentari, purchè non in contrasto con la normativa vigente.

IDEM

IDEM

- le spese per consulenze prestate da liberi professionisti ai rispettivi ordini o collegi, da docenti universitari, e provata capacità, limitatamente alle prestazioni che non possono essere assicurate dal personale dell'Ente e semprechè finalizzate alla realizzazione di interventi previsti nel piano annuale di formazione di interventi previsti nel piano annuale di formazione;
- le spese per interessi sostenute per anticipazioni bancarie dagli organi statutari degli Enti gestori convenzionati o necessarie per far fronte agli oneri fissi della formazione periodo intercorrente tra il termine delle attività formative precedente e l'accredito dei fondi da parte della Regione ziamiento delle attività formative dell'anno successivo;
- le spese derivanti da contenziosi legali instauratisi con dipendente a seguito di disposizioni emanate dalla Regione

9

ART. 4

BENI INVENTARIABILI ACQUISTATI O PRODOTTI

Tutti i beni inventariabili acquistati dai gestori, pubblici e privati, di attività di formazione professionale con i fondi comunitari, statali e regionali erogati per lo svolgimento delle attività stesse, sono acquisiti al patrimonio della Regione Puglia purchè ne sia stata accertata la legittimità dell'acquisto.

La Giunta regionale, con propri provvedimenti, definisce le categorie di articoli merceologici di lento consumo e di strumentazione didattica, inventariabili che possono essere acquistati con i fondi regionali erogati per l'attuazione delle attività di formazione professionale.

Sono acquisiti al patrimonio regionale anche i beni mobili inventariabili prodotti durante lo svolgimento delle esercitazioni pratiche degli allievi dei corsi di formazione professionale attuati con i fondi comunitari statali e regionali, con esclusione di quelli prodotti durante lo svolgimento dei corsi speciali, per adulti e minori, attuati negli istituti di pena che sono lasciati in dono agli allievi stessi.

ART. 4

BENI INVENTARIABILI E UTILIZZAZIONE BENI REGIONALI

I beni inventariabili funzionali all'esercizio dell'attività di formazione professionale, acquistati legittimamente dagli Enti pubblici e privati con i fondi comunitari, statali e regionali, sono acquisiti al patrimonio della Regione Puglia e consegnati a titolo di comodato in conformità agli articoli 180 e 181 del Codice Civile.

Sono acquisiti al patrimonio regionale anche i beni mobili prodotti durante lo svolgimento delle esercitazioni degli allievi dei corsi di F.P. attuati con i fondi comunitari e regionali, con esclusione di quelli prodotti durante lo svolgimento dei corsi speciali, per adulti e minori, attuati negli Istituti di pena, che sono lasciati in dono agli allievi stessi.

Nei casi di mancata inclusione di una sede operativa di formazione professionale, o comunque in caso di inutilizzo di qualunque ne sia la causa, per un periodo massimo di due anni i beni regionali ivi custoditi sono trasferiti, nell'ambito delle attività di formazione professionale, ad altra sede operativa dell'ente medesimo a titolo di comodato ad altro Ente di formazione professionale nel territorio della Puglia.

Per i beni obsoleti o inutilizzabili la Giunta Regionale provvede nei modi di legge.

ART. 5

UTILIZZAZIONE DEI BENI REGIONALI INVENTARIATI

I beni regionali di cui al precedente art.4 sono consegnati, con contratto di comodato in conformità agli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile, agli Enti da cui i beni stessi sono stati acquistati o prodotti per essere utilizzati solo ed esclusivamente in attività di formazione professionale autorizzate dalla Regione Puglia e finanziate con fondi pubblici.

All' Ente comodatario sono riconosciute, anche in assenza di attività di formazione professionale, le spese per le manutenzioni dei beni regionali consegnati.

Nei casi di mancata inclusione di una sede operativa nei piani annuali di formazione professionale, o comunque in caso di inattività, qualunque ne sia la causa, per un periodo massimo di due anni, i beni regionali ivi custoditi sono trasferiti, nell' ambito dello stesso settore di attività, ad altra sede operativa dell' Ente medesimo o consegnati con contratto di comodato ad altro Ente di formazione professionale, operante nel territorio della Puglia con fondi regionali ovvero, se obsoleti o inutilizzabili, trasferiti nelle depositerie regionali.

La Giunta regionale, con propri provvedimenti, disciplina il funzionamento delle depositerie.

ART. 5

INTEGRATO CON IL PRECEDENTE ART. 4

NORME FINALI E TRANSITORIE

Sono acquisiti al patrimonio della Regione Puglia tutti i beni inventariabili acquistati con i fondi comunitari, statali e regionali, erogati per finalità di formazione professionale ovvero prodotti con i fondi medesimi, comunque ne sia stato effettuato l'acquisto, a condizione che le relative spese risultino incluse nei rendiconti finanziari già presentati nel periodo dal trasferimento alla Regione delle competenze in materia di formazione professionale fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Dal trasferimento alla Regione delle competenze in materia di formazione professionale e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, le spese effettivamente sostenute per il trattamento economico e relativi oneri sociali del personale e per il mantenimento delle strutture formative, eccedenti le sovvenzioni approvate per ciascuna sede operativa, sono riconosciute purchè contenute nell'ammontare globale dei finanziamenti previsti nei piani annuali di attività.

Le spese per l'acquisto dei beni di cui al primo comma e quelle eventualmente sostenute per la installazione e le manutenzioni dei beni stessi sono ammesse a carico in sede di esame dei rendiconti finanziari.

L'interesse di cui al quarto comma dell'art. 1 della presente legge viene inteso come interesse maturato sul conto.

La Regione può affidare le operazioni di riscontro delle rendicontazioni finanziarie acquisite fino alla data di entrata in vigore della presente legge ad enti specializzati o liberi professionisti iscritti ai propri ordini professionali.

Il riscontro delle rendicontazioni è eseguito con il metodo della campionatura per ogni categoria di spesa. In caso di esito negativo si procederà al riscontro della spesa dell'intera categoria.

La Giunta regionale è autorizzata, in sede di approvazione dei rendiconti finanziari delle provvidenze per il funzionamento dei comparti degli enti gestori relative all'anno formativo 1982/83, ad integrare i finanziamenti già deliberati nel rispetto dei criteri di cui all'art. 12 - quarto comma - della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54.

./...

NORME TRANSITORIE E FINALI

In attesa della nuova legge organica sulla formazione ed allo scopo di procedere sollecitamente all'esame ed alla formazione dei rendiconti già presentati alla Regione dagli enti e definire i relativi rapporti debitori e creditori alla data in vigore della presente legge, valgono le seguenti disposizioni:

- a) sono acquisiti al patrimonio della Regione Puglia tutti i beni inventariabili acquistati con i fondi comunitari, statali e regionali per finalità di formazione professionale ovvero prodotti con i fondi medesimi, comunque ne sia stato effettuato l'acquisto a condizione che le relative spese risultino incluse nei rendiconti finanziari già presentati nel periodo ricompreso dal trasferimento alla Regione delle competenze in materia di formazione professionale fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Le spese per l'acquisto di tali beni e quelle eventualmente sostenute per la installazione e le manutenzioni degli stessi sono ammesse a carico in sede di esame dei rendiconti finanziari;
- b) all'ente comodatario sono riconosciute, anche in assenza di formazione professionale, le spese di manutenzione dei beni consegnati;
- c) le spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate per il trattamento economico e relativi oneri sociali del personale e per il mantenimento delle strutture formative e per il funzionamento dei comparti eccedenti le sovvenzioni approvate per ciascuna sede operativa e per gli stessi comparti, sono riconosciute purchè contenute nell'ammontare globale dei finanziamenti previsti nei piani annuali di attività.

Tali spese sono riconosciute a sanatoria per i piani di formazione professionale approvati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge;

- d) l'interesse di cui al quarto comma dell'art. 1 della presente legge viene inteso come interesse maturato sul conto, che deve essere esattivo anche dal degrado monetario;
- e) il riscontro delle rendicontazioni di ciascun ente è eseguito con il metodo della campionatura per ogni categoria di spesa.

SEGUE ART. 6

La spesa per il materiale individuale e didattico di cui al punto 2) del primo comma dell'ART.12 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54 è riconosciuta integralmente nell'ambito della previsione di piano. La spesa per esercitazioni pratiche è riconosciuta in correlazione alle ore di durata del corso per il numero degli allievi iscritti.

Le province, i comuni e/o i consorzi di Enti locali che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno presentato i rendiconti sono tenuti a farlo secondo le norme stabilite dalla presente legge.

SEGUE ART. 5

di esito negativo si procede al riscontro della spesa di categoria»

- f) la spesa per il materiale individuale didattico di cui al primo comma dell'art. 12 della L.R. 17 ottobre 1978 è riconosciuta integralmente nell'ambito della previsione. La spesa per esercitazioni pratiche è riconosciuta in correlazione alle ore di durata del corso per il numero degli allievi.
- g) le Province, i Comuni e/o i Consorzi di Enti locali che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno presentato i rendiconti sono tenuti a farlo secondo le norme stabilite dalla presente legge.

13
ART. 7

NORMA FINANZIARIA

L'onere finanziario riveniente dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1988, in lire 500.000.000, è posto a carico dell'apposito capitolo del bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1988 n. 0962010 "Finanziamento per il funzionamento delle strutture e per l'attuazione delle attività di F.P. - L.R. n. 54/78".

Per ogni anno successivo, a partire dall'anno 1989, l'onere derivante dalla presente legge sarà iscritto nei capitoli di bilancio corrispondenti degli esercizi medesimi.

ART. 67

NORMA FINANZIARIA

IDEM

